



Comune di Catania

**Regolamento per l'affidamento di beni confiscati alla
criminalità organizzata**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 104 del 17.06.2014

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge n. 109/96, dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, trasferiti al patrimonio del Comune.

L'ente può amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266, a cooperative sociali di cui alla Legge 6 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della Legge 8 luglio 1986 n.349, e successive modificazioni.

Art. 2

Finalità

La concessione del bene è finalizzata alla realizzazione di attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e offrire un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione per contrastare il disagio sociale, l'emarginazione e trasformare il frutto delle condotte illecite in azioni socialmente utili alla comunità.

Art. 3

Redazione e Pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili

La Direzione Patrimonio dell'ente provvede a redigere apposito elenco pubblico contenente ogni bene immobile che sia stato acquisito al Patrimonio dell'ente a seguito di confisca per fatti di criminalità.

In fase di prima applicazione l'elenco dovrà essere compilato e pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catania Sezione "Amministrazione Trasparente" alla Voce "Beni Immobili e Gestione Patrimonio" – Sottovoce "Patrimonio Immobiliare".

Tale elenco, aggiornato semestralmente, deve contenere i dati concernenti l'ubicazione, la consistenza, la destinazione e l'utilizzo del bene, nonché in caso di assegnazione, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione.

Art. 4

Sportello beni Confiscati

Al fine di agevolare il rapporto con i beneficiari e la semplificazione delle procedure, il Comune di Catania, presso la Direzione Patrimonio, ufficio beni confiscati, istituisce un apposito sportello di *front-office* a servizio dell'utenza.

Art. 5

Concessione in uso di terzi – Modalità e Organo Competente

I beni vengono concessi in uso con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dell'Assessorato al Patrimonio sulla base delle risultanze di apposita selezione pubblica che dovrà essere esperita in conformità al presente Regolamento.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale, la Direzione Patrimonio provvederà al rilascio della concessione che dovrà prevedere in particolare le finalità, la durata, le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene, le condizioni per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

Art. 6

Criteri e Procedimento di assegnazione

Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui al precedente articolo 1, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.

A tal fine verrà approvato, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in quelle previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia, apposito avviso pubblico da parte della Direzione Patrimonio. Nell'avviso dovranno essere specificati i contenuti delle istanze di partecipazione e i criteri da assumere per l'esame dell'offerta.

In caso di richieste avanzate da più soggetti la Commissione, di cui al successivo articolo 7, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate ed anche sulla base delle attività svolte dai proponenti adeguatamente documentate, possono essere concessi i beni anche a consorzi di più enti purchè tutti i partecipanti abbiano i requisiti richiesti nel presente regolamento.

In ogni caso l'utilizzo del bene dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio – Direzione Gestione Beni Confiscati.

Al fine della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario, oltre alla qualità progettuale, verranno altresì presi in considerazione:

1. la capacità tecnico-amministrativa del soggetto richiedente;
2. la rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte;
3. Eventuale esperienza nelle attività sociali proposte o comunque esperienza consolidata nel campo del sociale e del volontariato.

4. Vocazione dell'immobile a svolgere il tipo di attività esercitata dal richiedente (ricreativa, culturale, sportiva, ambientale aggregativa universitaria etc. etc.)

Art. 7 Composizione della Commissione

La Commissione per la valutazione delle istanze sarà così composta:

- Dirigente del Patrimonio (Presidente)
- Dirigente dei Servizi Sociali (Componente)
- Un professionista esterno, esperto in gestione dei beni, nominato dal Sindaco (Componente)
- I verbali delle sedute della Commissione sono pubblici e dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

I Servizi di supporto e segreteria saranno individuati dal Presidente.

Art. 8

Requisiti dei Richiedenti

I soggetti di cui all'art.1 del presente Regolamento per partecipare all'avviso pubblico possono presentare istanza in carta semplice e allegare i seguenti documenti:

- a) Scheda anagrafica.
- b) Atto Costitutivo e Statuto.
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/06.
- d) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi:
 - Iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative a mutualità prevalente;
 - Iscrizione all'Albo Regionale;
 - Certificato di revisione.

- e) Per le organizzazioni di volontariato:
 - Iscrizione all'apposito Albo.
- f) Per le altre ONLUS:
 - Iscrizione all'anagrafe dell'ONLUS.
- g) Per le associazioni di Promozione Sociale:
 - Iscrizione all'apposito Albo.
- h) Relazione descrittiva delle attività svolte e dell'esperienza posseduta.
- i) Elenco della compagine sociale.
- j) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare con rappresentazione delle attività e dei servizi che si intendono realizzare.
- l) Elenco degli eventuali lavori e/o degli interventi che si intendono effettuare.
- m) Adesione al Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa.
- n) Dichiarazione del legale rappresentante attestante che i componenti dell'Organo di governo dell'ente non siano amministratori o dipendenti comunali e che non abbiano nessun legale di parentela sino al 4° grado con gli stessi.

Art. 9

Affidamento in Convenzione

L'affidamento dei beni di cui al seguente regolamento è disciplinato da apposita convenzione per un periodo da stabilirsi a seconda della destinazione d'uso del bene e comunque non superiore a 10 (dieci) anni e non inferiore di 6 (sei) anni:

- La possibilità di avvicendamento degli enti nel godimento dei beni.
- La possibilità di determinare la durata della concessione sulla base di eventuali lavori di ristrutturazione ordinari e/o straordinari, i cui costi, sostenuti dal concessionario, siano ammortizzabili attraverso un congruo piano di ammortamento pari al valore dell'investimento sostenuto.

Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consegna del bene con indicato lo stato di consistenza.

L'affidamento è a titolo gratuito.

Persistendo le condizioni e i requisiti, la concessione può essere rinnovata a richiesta dell'assegnatario, da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 10

Obblighi del Concessionario

Nella concessione, indipendentemente dal tipo di attività che si vorrà svolgere sul bene, devono essere previsti i seguenti obblighi a carico del concessionario:

- Stipulare contratti d'assicurazione a copertura dell'integrità del bene.
- Stipulare polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile ed esonerare espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.
- Rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.
- Utilizzare il bene esclusivamente per l'attività oggetto della concessione.
- Tenere informato l'ente dell'attività svolta e accettare i controlli e le ispezioni del Comune.
- Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie del bene.
- Effettuare la custodia e la pulizia.
- Sostenere le spese per ogni utenza ritenuta necessaria.
- Richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività.
- Trasmettere, annualmente, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

- Trasmettere, annualmente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.
- Esporre nei beni concessi una o più targhe sulle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Catania, il numero della concessione e la dicitura "Bene confiscato alla mafia acquisito al Patrimonio del Comune di Catania".
- Restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontreranno, al momento della restituzione, danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione ne richiede la rimessa in pristino e, in caso di inottemperanza, provvede in danno.
- Essere in regola con la normativa antimafia.
- Inserire, nel materiale divulgato relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, lo stemma del Comune di Catania al fine di promuovere l'immagine del territorio. Nell'ipotesi di prodotti derivanti dalla coltivazione dei terreni occorre inserire nelle confezioni di vendita la dicitura: "Prodotti provenienti dalle terre del Comune di Catania confiscate alla mafia".
- Dare avvio ai lavori in corso di ristrutturazione e/o avvio del progetto entro mesi sei dalla stipula della convenzione a pena di decadenza della concessione.
- Presentare annualmente una relazione che descriva le attività svolte e gli obiettivi raggiunti. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
- Tenere informato il Dirigente responsabile del procedimento sull'attività svolta (il Direttore Generale o il Direttore al Patrimonio)
- Esporre la tabella riportanti il proprio "progetto" (la denominazione) oltre il nome (ragione sociale) dell'ente che si è giudicato il bene confiscato.

Art. 11

Divieto di cessione della Concessione

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

Art. 12

Ispezioni e Controlli

Il Dirigente del Patrimonio verifica, annualmente, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti che giustificano la concessione. Inoltre, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può effettuare controlli e ispezioni sul rispetto dei contenuti della convenzione, o richiedere documenti ritenuti necessari per l'attività ispettiva e di controllo e fermo restando il ruolo ispettivo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 13

Revoca e decadenza

La concessione si riterrà decaduta, senza indennizzo e previa contestazione del relativo addebito, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o violi i contenuti della convenzione e del presente regolamento.

In ogni caso la concessione sarà revocata nei seguenti casi:

1. Qualora dovessero emergere a carico del concessionario elementi da far ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività.
2. Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159.
3. Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
4. Qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora il concessionario, in violazione dell'art.11 del presente Regolamento, ceda il bene a terzi.
6. Qualora il concessionario, anche per attività estranee al contenuto della convenzione, sia parte in rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, con soggetti le cui caratteristiche o composizioni sociali evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.
7. Qualora il concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico, provocando un danno al bene oggetto di concessione.

Art. 14

Tavolo di Confronto

Il Comune istituisce un tavolo per confronti periodici con l'Agencia dei beni confiscati per agire di concerto sulle strategie e le scelte che riguardano la materia e al fine di monitorare la gestione dei beni.

Il Direttore del Patrimonio, tramite il Sindaco, ogni sei mesi, trasmette al Direttore dell'Agencia ed al Consiglio Comunale una relazione sullo stato della procedura.

Art. 15

Utilizzo residuale dei beni confiscati

I beni trasferiti al Comune di Catania e non utilizzati per finalità istituzionali o sociali, in ragione della natura, tipologia e caratteristica del bene, o per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con deliberazione della Giunta Municipale su proposta dell'Assessore al Patrimonio, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

Per gli immobili che non possono essere utilizzati nemmeno ai sensi del presente articolo si procederà alla restituzione dei beni medesimi alla competente Agencia.

I concessionari si impegnano, ad ogni scadenza annuale, a relazionare al Sindaco al Direttore del Patrimonio ed al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

Art. 16

Norme Transitorie e Finali

Le concessioni stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dai relativi provvedimenti di concessione fino alla loro naturale scadenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 18

Il Comune si dota della costituzione di un proprio ufficio per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che preveda l'adeguata organizzazione necessaria per rispondere al forte lavoro da svolgere. Tale organizzazione prevede un adeguato numero di dipendenti, utilizzati per tali finalità. Verrà inoltre prevista una periodica formazione dello stesso personale, in base alla modifica di norme vigenti.

Analogamente l'ufficio preposto si adopererà alle verifiche ed ai controlli sui beni concessi, avendo cura di assicurare il necessario raccordo con la Polizia Municipale e gli uffici tecnici competenti.

Il presente Regolamento verrà, altresì, pubblicato stabilmente sul sito istituzionale dell'ente al *link* "Il Comune" – "Statuto e Regolamenti".